

L. 31/2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 248/2007

Con L. 31/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 – Suppl. ord. n. 47 entrata in vigore il 1 marzo 2008, è stato convertito il D.L. n. 248, “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007 ed entrato in vigore nel medesimo giorno.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 44.

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 7 comma 1 del D.lgs. 322/1989 sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. L'art. 11 della medesima normativa dispone poi sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che violino tale obbligo ovvero forniscano dati scientemente errati o incompleti. Il comma 1 della norma in esame dispone che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione di tali sanzioni, con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto milleproroghe, è considerato violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 solo il formale rifiuto a fornire i dati richiesti.

Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche appaltanti di comunicare all'Unità tecnica di finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a operazioni di partenariato pubblico-privato ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, per consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico. Al riguardo, si precisa che in un progetto di partenariato pubblico-privato (PPP), la pubblica amministrazione affida all'operatore privato, anche sulla base di uno specifico contratto, l'attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione del relativo servizio. La decisione di Eurostat (“Treatment of public-private partnerships” dell'11 febbraio 2004) riguarda il trattamento contabile, nei conti nazionali, dei contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese private e specifica l'impatto di tali PPP sul bilancio e sul debito pubblico. Con apposita circolare da emanarsi di intesa con l'Istituto nazionale di statistica saranno indicate le modalità e i termini per le comunicazioni.